

## IL SINDACO

### VISTO:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4, stabilisce: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, "anche" contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

- l'art. 54, comma 7, prevede: *"Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi"*;

- l'art. 1, del D.M.I. 5 agosto 2008, stabilisce: *"Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

**VISTE** le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2026, Circolare prot.n. MIN\_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026, acquisite al prot. gen. 0078201 del 04/06/2026;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", così come integrata dalla successiva dell'8 novembre 2021, n. 155, conversione, con modifiche, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120;

**VISTO** l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 "Decreto Competitività", convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";

**VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";

**VISTO** il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e ss.mm.ii.;

**VISTO** Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2024-2026 con allegati” approvato con DGR n. 309 del 24.06.2024 e pubblicato sul BURC n.46 del 01/07/2024;

**VISTE** le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l'art. 16, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** Il Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2016, Art. 39 Pulizia delle aree private;

**VISTO** il Regolamento Comunale, approvato con Delibera Commissario Prefettizio n. 38 del 11 Aprile 2013 per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze;

**VISTO** Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 104 del 17/07/2014;

**VISTO** Il Piano Regolatore Generale – Regolamento Edilizio, Norme di Attuazione e Programma di Fabbricazione;

**VISTO** l'art. 14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) che tra l'altro prevede, che spetta agli enti proprietari delle strade (e ai concessionari delle autostrade) di provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione;

**CONSIDERATO** che la violazione dei regolamenti, dei provvedimenti o altre norme scritte, integra la colpa specifica;

**CONSIDERATO** che la violazione di regole di condotta non scritte, come l'imprudenza, l'imperizia o la negligenza, integra la colpa generica;

**RICHIAMATO** il Decreto Dirigenziale Giunta Regionale della Campania n. 212 del 09/06/2026 acquisito agli atti con nota prot. n. 0081515 del 11/06/2026, Campagna estiva antincendio boschivo anno 2026 con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità sull'intero territorio della Regione Campania, valevole nel periodo dal 15/06/2026 al 15/10/2026;

**RICHIAMATI I DIVIETI** vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15/06/2026 al 15/10/2026:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
  - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
  - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - far brillare mine;
  - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
    - gettare fiammiferi o sigarette accese;

□ sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii..

- DIVIETO di lasciare depositati sui terreni materiali di qualsiasi natura, ammassati o accatastati, che possano configurare un carico d'incendio oltre a diventare rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi, ecc.

- gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde vanno trattati come rifiuti, sia per il trasporto che per lo smaltimento, ovvero possono essere conferiti nei centri di raccolta dei rifiuti verdi presenti sul territorio o usati per il compostaggio, ma in nessun caso essi devono essere abbandonati;

## **ORDINA**

**1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi** allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione

I terreni incolti in stato di abbandono o a riposo compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, rendono il sito insalubre e indecoroso.

- Alle Società di Gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di Gestione di Servizi Idrici, alla Società Autostrade, ad EAV-Ente Autonomo Volturino, a Città Metropolitana e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento Regionale 3/2017 in combinato disposto con l'art. 14, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 285/1992 - alla pulizia, manutenzione, gestione delle strade e rete ferroviaria delle loro pertinenze (di esercizio e di servizio) e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti vari ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi e gli alvei), confinanti con proprietà private, pubblica e/o con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi. I proprietari, concessionari e gestori delle strade suddette ognuno nella propria qualità e competenza, in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle aree interessate, a proprie cure e spese dovranno altresì effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione erbacea, arborea e arbustiva mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere o ad ostruire la sede stradale o rete ferroviaria nonché ad ostruire il regolare deflusso delle acque, al fine altresì di consentire il transito anche dei mezzi antincendio. All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

**2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive**

I terreni incolti in stato di abbandono o a riposo compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, rendono il sito insalubre e indecoroso.

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, hotel e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere anche alla ripulitura dell'area circostante l'insediamento - **per un raggio di almeno metri venti** - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, compreso rifiuti e rifiuti vari derivanti dalla

pulizia di piscine, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c. 15 del Regolamento n. 3 /2017 e ss.mm.ii..

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

### **3) Gestione dei terreni incolti e a riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea**

I terreni incolti in stato di abbandono o a riposo compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, rendono il sito insalubre e indecoroso.

Ai proprietari di attività commerciali e/o artigianali con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde e strade private o private ad uso pubblico, ai proprietari/intestatari di terreni, aree urbane, gestori, concessionari, agli affittuari ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni anche incolti, in stato di abbandono o a riposo, compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a proprie cure e spese dei terreni invasi da vegetazione e rifiuti vari, dei muri perimetrali e delle recinzioni (su entrambi i lati), ovvero sia sul lato interno che sul lato esterno nonché sul fronte strada, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione e rifiuti di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti, nonché in particolar modo per la vegetazione e i rami che si protendono verso le strade. Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n. 3/2017, per i proprietari e/o gestori **frontisti delle strade confinanti con aree boscate e non**, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione gli alvei, le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art. 3, c. 4 lett. a) del D.M. n. 2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

### **4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

I terreni incolti in stato di abbandono o a riposo compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, rendono il sito insalubre e indecoroso.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

### **5) Attività ad alto rischio esplosivo**

I terreni incolti in stato di abbandono o a riposo compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, rendono il sito insalubre e indecoroso.

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune

i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

#### **6) Aree boscate**

I terreni incolti in stato di abbandono o a riposo compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, rendono il sito insalubre e indecoroso.

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **7) Vigilanza**

Tutti gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, relativamente alle attività di competenza, ivi compreso l'accertare l'ottemperanza a quanto disposto, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale-ambientale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

#### **8) Sanzioni**

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

#### **9) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Giugliano in Campania, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale,
- Giunta comunale;
- Servizi dell'Ente;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale:

- Associazione Carabinieri Giugliano in Campania, pec: [giuglianoincampania@sezioni-anc.it](mailto:giuglianoincampania@sezioni-anc.it);
- Associazione Vigili del Fuoco Giugliano in Campania, pec: [giugliano@anvvfc.it](mailto:giugliano@anvvfc.it);
- Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania, pec: [tna21887@pec.carabinieri.it](mailto:tna21887@pec.carabinieri.it);
- Stazione Carabinieri Forestale di Pozzuoli, pec: [fna42877@pec.carabinieri.it](mailto:fna42877@pec.carabinieri.it)
- Commissariato di Polizia di Stato Giugliano-Villaricca,  
pec: [dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it);
- Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, pec: [na1760000p@pec.gdf.it](mailto:na1760000p@pec.gdf.it);
- Direzione Provinciale ANAS Campania - Sezione di Napoli, pec:  
[anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it); [servizioclienti@postacert.stradeanas.it](mailto:servizioclienti@postacert.stradeanas.it)
- Regione Campania, pec: [urp@pec.regione.campania.it](mailto:urp@pec.regione.campania.it)
- Regione Campania, pec: [vice.presidente@pec.regione.campania.it](mailto:vice.presidente@pec.regione.campania.it);  
[relazioniesterne.presidente@pec.regione.campania.it](mailto:relazioniesterne.presidente@pec.regione.campania.it)
- Incaricato per il Contrasto del Fenomeno dei Roghi nella Regione Campania, pec:  
[terradeifuochi.prefna@pec.interno.it](mailto:terradeifuochi.prefna@pec.interno.it);
- Commissario Unico Bonifiche, pec: [commissario.bonifiche@pec.governo.it](mailto:commissario.bonifiche@pec.governo.it);
- Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, pec: [consorziovolturno@pec.consbiv.it](mailto:consorziovolturno@pec.consbiv.it);
- Città Metropolitana di Napoli, pec: [cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it);
- Comune di Napoli - Viabilità, pec: [viabilita.traffico@pec.comune.napoli.it](mailto:viabilita.traffico@pec.comune.napoli.it);
- Direzione Ferrovie di Napoli, pec: [rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it);
- Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, pec: [legale@pec.consorziobonificanapoli.it](mailto:legale@pec.consorziobonificanapoli.it);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pec: [mase@pec.mase.gov.it](mailto:mase@pec.mase.gov.it);
- Protezione Civile Regionale della Campania, pec: [staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it](mailto:staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it);
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, pec: [protocollo.prefna@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefna@pec.interno.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, pec: [com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it);
- Regione Carabinieri Forestale Campania Nucleo di Pozzuoli, pec: [fna42877@pec.carabinieri.it](mailto:fna42877@pec.carabinieri.it);
- Comando Provinciale dei Carabinieri Forestale di Napoli, pec: [fna43972@pec.carabinieri.it](mailto:fna43972@pec.carabinieri.it);
- EAV - Ente Autonomo Volturno, pec: [enteautonomovolturno@legalmail.it](mailto:enteautonomovolturno@legalmail.it);

che copia del presente Provvedimento venga :

- affisso all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del processo amministrativo".

Il Sindaco  
dott. Diego Nicola D'Alterio (\*)

Settore Proponente  
Transizione Ecologica Terra dei Fuochi  
Tutela del Territorio e Cimitero  
Il Responsabile del Procedimento  
geom. Ciro Di Biase  
Il Responsabile del Servizio  
ing. Vincenzo Brasiello  
Il Dirigente  
ing. Generoso Serpico

(\*) *firmato digitalmente*